

Pubblicato il 23/09/2019

N.00993 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 01695/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2019, proposto da

Federcoopescas - Confcooperative, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Pesca Mediterranea non costituito in giudizio;

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Consorzio di Gestione della Pesca Artigianale (Co.Ge.Pa.) Capopassero – Siracusa non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del D.D.G. n. 273/Pesca del 23 maggio 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in data 24 maggio 2019, con il quale sono stati approvati, per la misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili – lettera "a" del PO FEAMP 2014/2020, in via definitiva, la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento di cui allegato A del medesimo provvedimento e l'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento di cui all'allegato C;

b) ove occorra e per quanto di ragione, dell'allegato A al D.D.G. n. 273/Pesca del 23 maggio 2019, nella parte in cui non prevede, tra le istanze ammesse a finanziamento, quelle indicate con "prot. n. 92 – Codice SIPA 11/RBC/18" e "prot. n. 93 – Codice SIPA 12/RBC/18";

c) ove occorra e per quanto di ragione, dell'allegato C al D.D.G. n. 273/Pesca del 23 maggio 2019, nella parte in cui contempla, nell'elenco delle istanze "non ammissibili", quelle indicate con "prot. n. 92 – Codice SIPA 11/RBC/18" e "prot. n. 93 – Codice SIPA 12/RBC/18";

d) del verbale di riesame del 18 luglio 2019 con il quale la Commissione di Valutazione nominata, con DDG n. 43/PESCA del 18 febbraio 2019, per l'esame e la valutazione delle istanze pervenute ai sensi del bando di attuazione della Misura 1.40, ha ritenuto di "non accogliere" il ricorso in opposizione avverso la graduatoria definitiva;

e) ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.G. n. 142/Pesca del 28 marzo 2019, successivamente pubblicato, con il quale era stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze di cui al bando di attuazione della Misura 1.40, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibili quelle indicate con "prot. n. 92 – Codice SIPA 11/RBC/18" e "prot. n. 93 – Codice SIPA 12/RBC/18";

f) ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali e delle check list redatti dalla Commissione di Valutazione per l'esame e la valutazione delle domande di sostegno pervenute ai sensi del Bando di attuazione della Misura 1.40 e, in particolare, per l'esame e la valutazione delle istanze identificate con "prot. n. 92 – Codice SIPA 11/RBC/18" e "prot. n. 93 – Codice SIPA 12/RBC/18";

e) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali intimate con atto di mera forma;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare allo stato assistito di sufficiente *fumus boni iuris* e che risulta apprezzabile altresì il dedotto danno grave ed irreparabile (per quanto di ragione) tenuto conto del quadro normativo e regolamentare di riferimento prospettato da parte ricorrente, in assenza di contestazioni da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in ordine: a) alla possibilità che un medesimo soggetto possa presentare più domande; b) al profilo relativo al limite di spesa prevista nel bando quale riferibile al singolo progetto e non al soggetto proponente;

Considerato, quindi, che allo stato sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare con la sospensione ai fini del riesame, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non si prevede l'inserimento in graduatoria anche degli altri progetti presentati dalla parte

ricorrente (per conto di alcune delle cooperative aderenti alla medesima federazione);

Ritenuto inoltre che appare opportuno sin d'ora disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti ammessi in graduatoria per la fruizione dei finanziamenti regionali di cui alla procedura in oggetto;

Ritenuto che alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Agricoltura Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Pesca Mediterranea, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi della graduatoria definitiva; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto di poter rinviare al definitivo il regolamento delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione e per quanto di ragione, ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione.

Spese al definitivo.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 19 novembre 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

